

Incontro del 29 maggio 2020

Udienza ex art. 183 c.p.c.

L'ATTO DI CITAZIONE E LA COMPARSA SONO STATI REDATTI ALLO SPECIFICO FINE DI CONSENTIRE LA PIENA COMPrensIONE DEGLI ISTITUTI PROCESSUALI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO E DELL'ATTIVITA' GIUDIZIALE CHE VERRA' SIMULATA. ALLO SCOPO E' CONSIGLIATA LA PREVENTIVA LETTURA DEGLI ATTI, ANCHE AL FINE DI INDIVIDUARE LE POSSIBILI CRITICITA' E/O ERRONEITA' DELLE OPPOSTE LINEE DIFENSIVE.

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

Sezione Specializzata in materia d'Impresa

ATTO DI CITAZIONE

la società **ALFA s.p.a.** con sede in Milano, in Piazza Duomo n. 1, (C.F. e P.I 444444444444), in persona del suo legale rappresentante, Dott. Paolo Rossi, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dagli Avv.ti Cicero Cicerone (C.F.) e Giustino Giustiniano (C.F.) del Foro di Milano pec:@ ...,@..... eletto domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Piazza Vecchia n.1, espone quanto segue

FATTO

- 1) In data 6 novembre 2017 il Comune di Collefiorito bandiva, ai sensi del D.lgs. 50/2016, una gara per la concessione di costruzione e gestione di un complesso sportivo polifunzionale (cfr. bando di gara ns. doc. 1);
- 2) Alla predetta gara partecipava la Società Alfa s.p.a. (cfr. documenti di gara ns. doc. 2), che risultava aggiudicataria in data 18 luglio 2018, (cfr. ns. doc. 3);
- 3) In data 28 agosto 2018 la società Alfa avviava i lavori di costruzione in seguito alla consegna anticipata formalizzata in pari data dal Comune (cfr. ns. docc.4 e 5);
- 4) In data 11 settembre 2018 il Comune invitava la società a sottoscrivere il contratto, ma si

evidenziavano errori di redazione dell'atto che portavano le parti a rinviare ad altro giorno da definirsi la sua sottoscrizione (cfr. ns.doc.6);

5) Nel frattempo i lavori proseguivano e il Comune rinviava l'incontro per la sottoscrizione del contratto, senza mai dar adito a problematiche che potessero indurre a far dubitare della volontà di formalizzare il rapporto, ormai di fatto consolidato. In particolare, nel gennaio 2019, il Comune, in occasione di un incontro tecnico fra il rappresentante dell'Impresa e il tecnico comunale, rivedeva in alcuni punti il progetto esecutivo, al fine di estendere di altri 50 posti la tribuna e di aggiungere una piscina coperta a latere degli spogliatoi (cfr. ns. doc. n.7);

6) La società Alfa, con nota 2 marzo 2019, presentava il progetto di ampliamento e aggiornava il piano economico, aggiungendo ai costi già previsti, l'ulteriore importo di € 600.000,00. A fronte del considerevole aumento del costo dell'opera, l'Impresa chiedeva anche un adeguamento del contratto e l'estensione dello stesso per altri cinque anni. (cfr. ns. doc. n.8);

7) Successivamente, da marzo 2019 a luglio 2019 si sono susseguiti incontri fra le parti per addivenire alla definizione di un accordo sui costi delle innovazioni richieste. Nonostante il Comune abbia sempre rassicurato l'Impresa che non vi erano problemi insuperabili, non è stato possibile ottenere un riconoscimento formale delle nuove opere pur espressamente richieste dal tecnico comunale (cfr. ns. doc.9).

8) Nell'ottobre 2019 l'Impresa, a fronte dei lavori già eseguiti per il complessivo importo di € 980.000,00 diffidava il Comune a voler provvedere al pagamento e a sottoscrivere il contratto comprensivo dei lavori aggiuntivi, nel frattempo almeno in parte avviati all'esecuzione (cfr. ns. doc. 10).

9) In data 3 dicembre 2019 il Comune accreditava all'Impresa € 300.000,00, nonostante la stessa avesse ormai quasi ultimato tutti i lavori e vantasse il complessivo credito di € 600.000,00. Nel contempo l'Impresa veniva avvisata, da una telefonata della segreteria del sindaco che ai primi di gennaio sarebbe stato sottoscritto il contratto complessivo dei lavori aggiuntivi e della proroga

richiesta di ulteriori cinque anni di durata della gestione (cfr. ns. doc. 11).

10) Del tutto inaspettatamente in data 2 gennaio 2020 veniva comunicato all'Impresa il provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione datato 27 dicembre 2019 (cfr. ns doc 12).

* * *

Tutto ciò premesso, la Alfa S.p.A., si trova costretta ad adire codesto Ill.mo Tribunale per i seguenti motivi in

DIRITTO

1) SULL'INGIUSTIFICATO RIFIUTO DEL COMUNE A SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO - SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DELL'IMPRESA - SULL'ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO

La società Alfa, a seguito della consegna anticipata, ha avviato tempestivamente l'esecuzione dei lavori: ha apprestato il cantiere, effettuati gli scavi, ha realizzato l'edificio in perfetta aderenza al progetto e alle indicazioni via via impartite dal Tecnico Comunale.

Nel corso dell'esecuzione non sono mai sorte contestazioni, sui lavori eseguiti ed anzi le richieste degli ulteriori lavori hanno manifestato la piena fiducia del Comune nell'attività costruttiva dell'Impresa. Né il comportamento dilatorio del Comune nel formalizzare il contratto è stato mai motivato da ostacoli insormontabili, ma solo da una disorganizzazione e lentezza amministrativa.

Il comportamento del Comune ha indotto l'Impresa a confidare nella formalizzazione del contratto e dunque nella possibilità di portare a compimento la proposta approvata in sede di aggiudicazione.

Del resto il Comune ha permesso, attraverso la consegna anticipata dei lavori, che l'Impresa eseguisse le opere sostenendo i costi costruttivi che oggi non solo non sono stati pagati per la parte a carico del Comune (contributo complessivo di € 600.000,00 oltre al contributo dovuto per i nuovi lavori), se non con il tardivo e parziale pagamento di € 300.000,00, ma gli stessi non potranno mai essere ristorati dall'attività di gestione del centro sportivo.

Il Comune dunque ha creato un legittimo affidamento nella conclusione del contratto e nel

contempo ha del tutto immotivatamente annullato l'aggiudicazione a distanza di 15 mesi dal provvedimento. Tale provvedimento è del tutto illegittimo.

L'Impresa dunque ha pieno diritto sia di ottenere il pagamento di tutti i lavori eseguiti sia di essere risarcita del mancato guadagno che avrebbe ottenuto dalla gestione del centro sportivo, che oltre alla durata prevista nella bozza di contratto – 10 anni dal compimento dell'opera – avrebbe dovuto essere prolungato, di ulteriori 5 anni, a fronte dei maggiori lavori richiesti dallo stesso Comune.

2) Sulla quantificazione del costo dei lavori e sul risarcimento del danno

L'Impresa ha sopportato un costo complessivo di € 1.200.000,00 per la costruzione dell'opera aggiudicata, oltre al costo dei lavori aggiuntivi che ammonta ad € 600.000,00 per un totale di € 1.800.000,00. Il Comune si era impegnato ad un onere finanziario di € 600.000,00, rispetto al quale ha provveduto al pagamento di soli € 300.000,00, rimanendo oggi debitore del residuo importo di € 1.500.000,00.

Ma non basta. Come risulta dal piano economico finanziario allegato alla proposta dell'Impresa, l'utile programmato della gestione per dieci anni ammontava a € 30.000,00 annui e quindi al complessivo importo di €. 300.000,00. Tale importo dovrà essere corrisposto dal Comune.

Va da sé che l'impegno costruttivo ha imposto all'esponente la rinuncia ad altro importante incarico concretamente proposte dall'Immobiliare Mattoncini s.r.l. per la costruzione di un importante centro residenziale ad Albenga (cfr. ns. doc 15). L'operazione, di consistente rilevanza economica – come risulta dalla bozza di contratto sottoposta alla soc. Alfa il prezzo dell'appalto ammontava a € 4.500.000,00-, è stata abbandonata nelle more della pendenza della formalizzazione del contratto con il Comune di Collefiorito.

Non vi è dubbio, dunque, che l'inefficacia del rapporto – dovuta a scelta discrezionale e ingiustificata del Comune - ha comportato l'impossibilità sia di conseguire il guadagno prospettato con il completamento dell'opera pubblica e la sua gestione, sia la possibilità di conseguire altro e possibile guadagno con la conclusione del diverso progetto edificatorio, frustrando le legittime

aspettative dell'Impresa.

2) SULL'ARRICCHIMENTO INGIUSTIFICATO DEL COMUNE DI COLLEFIORITO

Va, infine, soggiunto in subordine che, anche nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere legittima la condotta del Comune di Collefiorito, la Soc. Alfa avrebbe comunque diritto ad ottenere, da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 2041 c.c., un indennizzo a fronte dell'arricchimento ingiustificato della stessa.

Come è noto, infatti, per pacifica e consolidata giurisprudenza, *“l'azione generale di arricchimento è data quando l'arricchimento ingiustificato di un soggetto corrisponde, con altrettanta mancanza di causa giustificativa, una proporzionale diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, onde essa mira a rimuovere, nei limiti dell'arricchimento compiuto dal primo, il depauperamento subito dal secondo”* (cfr. Cass., 21 marzo 1962, n. 585; per l'azione di arricchimento nei confronti della P.A. cfr., *ex multis*, Cass. Sez. un., 27 gennaio 2009, n. 1875).

Ciò detto, non vi è chi non veda come, nella specie, sussistano tutti i requisiti dell'arricchimento ingiustificato. Allo stato, infatti, il Comune di Collefiorito ha ottenuto, da parte dell'attuale esponente, la costruzione dell'impianto sportivo, che potrà utilizzare e trarre ogni vantaggio economico.

Il che comporta l'obbligo del Comune di Collefiorito di corrispondere alla Soc. Alfa un indennizzo, per la cui quantificazione, come ampiamente noto, si *“considera solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto e non anche il lucro cessante”* (cfr. Cass. 26 settembre 2005, n. 18785).

A tal proposito, nel caso di specie, si deve evidenziare che, per i motivi che qui di seguito verranno illustrati, quanto dovuto *ex art.* 2041 c.c. è superiore a quanto dovuto dal Comune di Collefiorito in base alla proposta approvata in sede di aggiudicazione (€ 1.200.000,00, oltre al costo dei lavori aggiuntivi).

In tale ottica, infatti, è necessario ricordare che, in considerazione del ribasso effettuato dall'attuale esponente in sede di gara rispetto alla base d'asta (ribasso del 10% cfr. ns. doc. 16), il *quantum*

contrattualmente pattuito è inferiore del 10% rispetto ai valori medi di mercato sulla base dei quali era stata calcolata dalla stazione appaltante (Comune di Collefiorito) la base d'asta per la concessione *de quo*.

In tal senso, quindi, il prezzo pattuito non corrisponde alla diminuzione patrimoniale sopportata dal costruttore e così all'impoverimento effettivamente patito dall'Alfa S.p.A., in seguito all'esecuzione dei lavori sinora realizzati. Detta diminuzione, viceversa, dovendo essere raggugiata ai costi di mercato, ammonta a € 1.320.000,00 oltre € 600.000,00 per i lavori aggiuntivi).

Tale somma pertanto, anche in caso di mancato accoglimento della domanda principale, dovrà comunque essere corrisposta all'attuale esponente a titolo di indennizzo *ex art. 2041c.c.*.

* * *

Tutto ciò premesso ed esposto in fatto e in diritto la Alfa S.p.A. *ut supra* con espressa riserva di ogni ulteriore istanza anche istruttoria, eccezione, deduzione e produzione

CITA

il **COMUNE DI COLLEFIORITO** (C.F. E P.I. 1234567890) nella persona del Sindaco *pro tempore* con sede in Collefiorito, piazza Centrale 1, a comparire davanti al Tribunale di Milano, Giudice designato *ex art 168bis c.p.c.*, all'udienza del **10 maggio 2020** ore di rito, ovvero in quella che sarà fissata a norma dell'art.168bis, 4° comma, con invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima di tale udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cod. proc. civ., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 e 38 cod. proc. civ. e che, in difetto di costituzione si procederà in sua declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria:

nel merito

- **in via principale** accertato l'inadempimento e l'illegittimità del provvedimento di annullamento, condannare il Comune di Collefiorito al pagamento: dei lavori effettuati e così al pagamento di € 1.800.000,00; al risarcimento del danno subito e così al pagamento di € 300.000,00. Il tutto per un totale complessivo di € 2.100.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- **in subordine** condannare il Comune di Collefiorito, a titolo di indennizzo *ex art. 2041 c.c.*, al pagamento, di € 1.920.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari

In ossequio al disposto dell'art. 13, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss.mm. il sottoscritto avvocato dichiara che il valore della presente causa è pari a € 2.100.000,00 e il contributo unificato ammonta ad € 1686,00.

Si depositano in copia i documenti richiamati in atti da 1 a 16.

Milano, 10 gennaio 2020.

Firma Avv. Giustiniano

Firma Avv. Cicerone

PROCURA

Io sottoscritto Dott. Paolo Rossi, in qualità di legale rappresentante della Alfa S.p.A., (C.F. e P.IVA 44444444444) con sede in Milano Piazza Duomo n. 1, informato ai sensi dell'art. 4, co. 3, del d.lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentare e difendere la predetta Società nel presente giudizio gli Avv.ti Cicerone e Giustiniano, conferendo loro ogni più ampio potere di legge e di prassi ed eleggendo domicilio presso lo studio del secondo in Milano, piazza Vecchia n. 1.

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 autorizzo i suddetti difensori al trattamento dei miei dati personali e di quelli della società.

Firma Dott. Paolo Rossi

E' autentica

Firma Avv. Giustiniano

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della Società Alfa, *ut supra* con gli avv.ti Cicerone e Giustiniano del Foro di Milano, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Milano, ho in oggi notificato copia conforme al suesteso atto di citazione

Al **COMUNE DI COLLEFIORITO** in persona del sindaco *pro-tempore* presso la sede legale in ollefiorito Piazza Matteotti 27, a mezzo del servizio postale, TIMBRO

sottoscrizione avvenuta notifica